

ALLEGATO 2

Criteria e modalità per l'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni**1. Finalità**

L'iniziativa, che si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e, specificatamente, nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/06, concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria. In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti dai veicoli a maggiore emissione, Regione Lombardia concede contributi per la sostituzione di alcune categorie veicoli destinati al trasporto di merci.

L'iniziativa, che prosegue sulla linea degli incentivi alle imprese per la sostituzione di mezzi inquinanti di cui alla d.g.r. n. 10322/09, si affianca agli interventi di limitazione della circolazione introdotti dalla d.g.r. 11 luglio 2008, n. 7635 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della legge regionale 24/06. Tale deliberazione fissa limitazioni alla circolazione per i veicoli di classe «Euro 0 benzina e diesel», «Euro 1 diesel» ed «Euro 2 diesel».

2. Risorse stanziare

Sono destinate all'iniziativa risorse finanziarie pari ad € 5.000.000,00.

3. Chi può presentare la domanda

Possono chiedere il contributo le imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa sull'intero territorio di Regione Lombardia che, alla data di pubblicazione della d.g.r. n. 11339, del 10 febbraio 2010 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 per i quali vigono su parte del territorio regionale le limitazioni alla circolazione.

Le imprese destinatarie di tale misura devono essere imprese individuali o societarie che:

- rientrano nella definizione micro, piccola e media impresa prevista dall'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- non si trovino in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- non rientrano nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del d.p.c.m. 3 giugno 2009;
- non rientrano fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

4. Interventi ammissibili

L'accesso al contributo è limitato alle imprese individuali o societarie che abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- non omologati ai sensi Direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 91/441/CEE ovvero 93/59/CEE e successive alimentati a benzina o a gasolio (veicoli cosiddetti «EURO 0 benzina o diesel») ovvero
- omologati ai sensi delle Direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 91/441/CEE ovvero 93/59/CEE alimentati a gasolio (veicoli cosiddetti «EURO 1 diesel») ovvero
- omologati ai sensi delle Direttive 91/542/CEE, riga B ovvero 94/12/CEE ovvero 96/1/CEE, riga B, ovvero 96/69/CE ovvero 98/77/CE alimentati a gasolio (veicoli cosiddetti «EURO 2 diesel»).

I suddetti veicoli dovranno essere necessariamente destinati alla rottamazione.

Gli interventi ammissibili riguarderanno l'acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 (massa inferiore a 3,5 t) di classe uguale o superiore a «EURO 4».

Sono esclusi dal contributo i veicoli alimentati a gasolio.

5. Entità del contributo

L'entità del contributo è pari a € 2.000,00 per ciascun veicolo sostituito, previa rottamazione, con un veicolo di nuova immatricolazione.

Ogni impresa può richiedere il contributo per la sostituzione fino a due veicoli.

Il contributo è cumulabile con eventuali incentivi statali, ove ne ricorrano i requisiti.

Il contributo viene rilasciato ai sensi delle disposizioni di cui alla Comunicazione CE 2009/C 83/01 «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» e pertanto i contributi saranno concessi ai sensi dell'aiuto di Stato n. 248/2009, approvato dalla Commissione Europea in data 28 maggio 2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2.

La concessione dei contributi avverrà previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) non superi l'importo di 500.000 euro e che l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro, sia calcolato al lordo delle imposte dovute.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «*de minimis*» e su qualunque altro aiuto di importo limitato ai sensi del suddetto regime ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008.

6. Modalità di accesso al contributo

Il progetto prevede il rilascio di un Voucher telematico che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la sostituzione di un veicolo di categoria N1 rispondente ai requisiti previsti.

Il Voucher telematico avrà una validità di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso.

La richiesta di emissione del Voucher potrà essere effettuata una sola volta, per ciascun veicolo. In caso di mancato utilizzo del Voucher entro il suddetto termine di scadenza, non sarà possibile richiederne una nuova emissione.

7. Termine del progetto

Il presente progetto concluderà i propri effetti alla data del 15 ottobre 2010, salvo eventuale proroga.

(BUR20100122)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11344

Piano d'azione per l'Averla piccola in Lombardia (Lanius Collurio)

(5.3.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, che prevede misure speciali di conservazione;

– la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000;

– il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;

– il decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

– l'art. 24-ter della l.r. 27 luglio 1977, n. 33, che detta disposizioni per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

– la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 4345 «Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia»;

– la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza» e successive modifiche;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 8/5119 del 18 luglio 2007 – «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9275 dell'8 aprile 2009 «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008»;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8515 del 26 novembre 2008 con cui sono state approvate le modalità di attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione degli enti locali con l'individuazione finale della rete in scala 1:25.000.

Visto l'Obiettivo del Programma Regionale di Sviluppo dell'ottava legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 2005, 6.4.1.3 – Biodiversità e tutela dell'ambiente naturale;

Dato atto che la politica europea di salvaguardia della biodiversità individua, tra gli strumenti per la conservazione delle specie, la redazione ed attuazione di Piani d'Azione;

Visto lo studio svolto da Fondazione Lombardia per l'Ambiente per la realizzazione delle attività di supporto tecnico-scientifico e ricerche riguardanti la gestione naturalistica degli ambienti agricoli nel sistema Regionale delle Aree Protette, tramite l'utilizzo dell'Averla piccola come specie indicatrice, gennaio 2009;

Accertato che, per il raggiungimento dell'obiettivo globale di conservazione della specie, è necessario adottare Piani d'Azione a lungo termine, che applichino le misure di conservazione individuate ed i futuri interventi su un territorio il più vasto possibile;

Considerato inoltre che la conservazione delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli deve essere sviluppata anche con riferimento ai Siti in cui le specie sono individuate;

Considerato che, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della Direttiva 92/43/CEE: «per le Zone Speciali di Conservazione e per le Zone Protezione Speciale gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'All. I e delle specie di cui all'All. II presenti nei siti»;

Ritenuto che le previsioni dei Piani d'Azione dovranno essere integrate nelle misure di conservazione e negli eventuali piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria presenti negli areali interessati dai progetti;

Ritenuto di approvare il documento «Piano d'azione per l'Averla piccola in Lombardia» come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) Di approvare l'allegato documento «Piano d'azione per l'Averla piccola in Lombardia» come documento di indirizzo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*) (1).

2) Di stabilire che le previsioni del suddetto Piano di Azione dovranno essere integrate nelle misure di conservazione e negli eventuali piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria presenti negli areali interessati dai progetti.

3) Di dare atto che la realizzazione delle azioni previste dai Piani di Azione avverrà in funzione della disponibilità di risorse economiche ed in coordinamento con gli altri Enti coinvolti.

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(1) Gli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati al sito: www.ambiente.regione.lombardia.it, tematiche: parchi ed aree protette; sezione: Rete Natura 2000.

(BUR20100123)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11345

(5.3.2)

Revisione dei criteri e delle procedure per la formulazione del parere preventivo per le autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2 dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» e successive modificazioni;

Visto l'articolo 36 della l.r. 14/98 «Interventi estrattivi in fondi agricoli», sostituito dal comma 5, lettera f), dell'articolo 1 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 «Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo», e integrato dal comma 3, lettera a), dell'articolo 11 della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 «L. di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione»;

Visto in particolare il comma 2 del suddetto articolo 36, che assoggetta ad autorizzazione provinciale le attività di scavo finalizzate al miglioramento dei fondi agricoli, con asportazione di materiale inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a mc 500 per ettaro, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole;

Vista la legge regionale 16 giugno 2003, n. 7, «Norme in materia di bonifica e irrigazione», e in particolare l'articolo 5, lettera f), che ricomprende tra le funzioni dei Consorzi di Bonifica l'espressione del parere previsto dal citato art. 36, comma 2, della l.r. 14/98, e l'articolo 3, comma 8, che stabilisce che nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono esercitate dalle Comunità montane;

Vista la d.g.r. 16 aprile 2004, n. 7/17130, che individua, tra i soggetti preposti al rilascio del parere di cui ai punti precedenti, l'U.O. Attività Estrattive e di Bonifica della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, per quanto attiene agli aspetti inerenti la disciplina generale delle attività estrattive, e i Consorzi di Bonifica o, ove competenti, le Comunità Montane, per quanto attiene alla componente agronomica;

Rilevato che la citata d.g.r. 17130/2004 individua, inoltre, i criteri necessari ai Consorzi di Bonifica e alle Comunità montane, per il rilascio del parere previsto dal citato art. 36, comma 2, della l.r. 14/98;

Vista la d.g.r. 8 luglio 2005, n. 8/295, con cui la Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate attribuite dalla l.r. 14/98, ha determinato i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli, di cui al comma 2bis del citato articolo 36 della l.r. 14/98;

Vista inoltre la d.g.r. 21 dicembre 2007, n. 8/6310 «Interventi estrattivi in fondi agricoli – Determinazione dei criteri per la formulazione dei pareri (art. 36, comma 2, l.r. 14/98)», con la quale sono stati individuati:

- i criteri per il rilascio del parere preventivo da parte della citata U.O. Attività Estrattive e di Bonifica;
- la documentazione da allegare alla richiesta di parere;
- le modalità di presentazione della richiesta di parere;

Considerato che il suddetto parere è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione, da parte delle Province, allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto;

Rilevata l'opportunità, emersa dall'applicazione pratica dei cri-